

**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in  
persona di:

dr. Giuseppe Bozza	Presidente
dr. Marcello Colasanto	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti  
allegati, di cui al fascicolo n. 10551/2009, nella  
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

**B.P. srl**

con l'avv. (omissis) di Vicenza

nei confronti di

**Fallimento S. srl in persona del Curatore rag.**

**M. B.**

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

considerato in fatto che l'opponente fa valere  
un credito per asserita vendita di pelli trovate  
dal curatore presso la ditta fallita, che si assume  
essere state già in possesso dell'acquirente al  
momento della vendita, sicché (come rilevato dal  
G.D.) difetta la prova della consegna delle pelli;

ritenuto che il Tribunale possa in questa sede rilevare d'ufficio la mancanza di data certa della documentazione prodotta da parte attrice, atteso che il requisito dell'opponibilità del credito alla massa, che discende dalla sua certa anteriorità al fallimento, deve essere considerato alla stregua di una condizione dell'azione;

ritenuto, invero, che la mancanza della data certa integra un'eccezione che il curatore può far valere di sua iniziativa ovvero può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, e deve esserlo (anche nel silenzio della parte interessata) poiché

la data certa attiene all'opponibilità dell'atto che si fa valere in giudizio e quindi in definitiva integra un requisito della domanda, o in altre parole un fatto costitutivo della domanda; invero, la prova dell'anteriorità del credito rispetto all'apertura del concorso dei creditori, poiché consente di qualificare la pretesa come concorsuale e di far diventare concorrente il creditore, e perciò essendo meritevole di essere presa in considerazione nella verifica del passivo, è una condizione per l'ammissione stessa al passivo: di qui l'onere della prova a carico del creditore istante, ed il doveroso rilievo d'ufficio (la

**CASO.it**

relativa eccezione non può essere qualificata processuale), se la prova dell' anteriorità del credito non è fornita, stante che la normativa concorsuale non rientra tra le materie rimesse alla disponibilità delle parti;

ritenuto quindi che la documentazione prodotta sia del tutto sfornita di data certa anteriore al

fallimento, e che perciò non sia opponibile allo stesso, ad eccezione degli assegni protestati, che però, essendo stati rilasciati a garanzia (pag. 3 ricorso) del credito, e dunque avendo la B.P. srl fatto valere in questa sede l' azione causale,

subiscono le stesse eccezioni fatte valere dal Fallimento nei confronti della pretesa attorea sottostante;

considerato che l' attrice non ha dimostrato di aver consegnato la merce, o comunque in base a quali vicende materiali la merce si trovasse presso l' acquirente prima della vendita (come sostenuto), in quanto essa stessa riconosce che *"la provenienza di tali pelli è difficilmente ricostruibile .. tale ricostruzione è pressoché impossibile"* (pag. 3 del ricorso);

ritenuto in definitiva che manchi la prova del titolo giuridico (compravendita) per il quale le

**IL CASO.it**

merci trovate già in possesso della fallita siano ad essa pervenute da parte dell'opponente;

considerato che non è stata allegata alcuna diversa prova del credito fatto valere e che non è stata proposta istanza di verificaione delle firme contestate dalla curatela;

ritenute incontestate o assorbite le questioni

non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza dell'opponente;

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

**rigetta** l'opposizione e per l'effetto **conferma** il provvedimento impugnato;

**condanna** B.P. srl al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento S. srl, liquidate in complessivi e forfetari € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 29.4.2010.

Il Presidente.

IL CASO.it